



Processo Civile

La proroga delle disposizioni emergenziali per i processi civili (d.l. 1° aprile 2021, n. 44). Una scheda

di Franco Caroleo

3 aprile 2021

**La proroga delle disposizioni emergenziali per i processi civili (d.l. 1° aprile 2021, n. 44).
Una scheda**

di Franco Caroleo

Il 1° aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 44/2021 che, tra le altre cose, interviene a prorogare le norme per lo svolgimento dei giudizi in modalità alternative a quella in presenza.

La breve scheda che segue analizza le disposizioni del nuovo d.l. che riguardano il processo civile.

Titolo

Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. (21G00056) (GU Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021).

La norma riguardante il processo civile

- art. 6, co.1, lett. a)

La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020

L'art. 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 recita:

“Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»”.

La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così prorogata al **31 luglio 2021**.

Questa volta, a differenza del precedente d.l. n. 2/2021, il legislatore ha scelto di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza (di cui all'art. 1 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che al momento resta fermo al 30 aprile 2020), preferendo individuare un termine *fisso*.

Viene così novellato l'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 176/2020, nelle parti in cui stabilisce il termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020.

Alla luce di questo intervento, il testo dell'art. 23, co. 1, risulta ora il seguente:

*“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino **al 31 luglio 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi **da 2 a 9-ter**. Resta ferma **fino alla scadenza del 31 luglio 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”.*

Da qui deriva la proroga dell'operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

Devono quindi ritenersi prorogati al **31 luglio 2021**:

- l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli *introduttivi*) e documenti, per come previsto dall'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
- la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze *pubbliche*, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
- la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione *consensuale* e di divorzio *congiunto*, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall'art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;
- la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo *diverso* dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);
- il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità per gli organi *collegiali* di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;
- la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall'art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento *informatico* la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell'interessato, per come previsto dall'art. 23, co. 9 *bis*, d.l. n. 137/2020.
